D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

Epigrafe

Premessa

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 *(Ambito di applicazione)*

ART. 2 *(Finalità)*

ART. 3 *(Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)*

ART. 3-bis *(Principi sulla produzione del diritto ambientale)*

ART. 3-ter *(Principio dell'azione ambientale)*

ART. 3-quater *(Principio dello sviluppo sostenibile)*

ART. 3-quinquies *(Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione)*

ART. 3-sexies *(Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo)*

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

ART. 4 *(Finalità)*

ART. 5 *(Definizioni)*

ART. 6 *(Oggetto della disciplina)*

ART. 7 *(Competenze in materia di VAS e di AIA)*

ART. 7-bis *(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)*

ART. 8 *(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)*

ART. 8-bis *(Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC)*

ART. 9 *(Norme procedurali generali)*

ART. 10 *(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)*

TITOLO II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ART. 11 *(Modalità di svolgimento)*

ART. 12 *(Verifica di assoggettabilità)*

ART. 13 *(Redazione del rapporto ambientale)*

ART. 14 *(Consultazione)*

ART. 15 *(Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione)*

ART. 16 *(Decisione)*

ART. 17 *(Informazione sulla decisione)*

ART. 18 *(Monitoraggio)*

TITOLO III

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 19 *(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)*
ART. 20 *(Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA)*
ART. 21 *(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)*
ART. 22 *(Studio di impatto ambientale)*
ART. 23 *(Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)*
ART. 24 *(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)*
ART. 24-bis *(Inchiesta pubblica)*
ART. 25 *(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)*
ART. 26 *(Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)*
ART. 27 *(Provvedimento unico in materia ambientale)*
ART. 27-bis *(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)*
ART. 28 *(Monitoraggio)*
ART. 29 *(Sistema sanzionatorio)*

TITOLO III-bis

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ART. 29-bis *(Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili)*
ART. 29-ter *(Domanda di autorizzazione integrata ambientale)*
ART. 29-quater *(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)*
ART. 29-quinquies *Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale*
ART. 29-sexies *(Autorizzazione integrata ambientale)*
ART. 29-septies *Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale*
ART. 29-octies *Rinnovo e riesame*
ART. 29-nonies *(Modifica degli impianti o variazione del gestore)*
ART. 29-decies *(Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*
ART. 29-undecies *Incidenti o imprevisti*
ART. 29-duodecies *(Comunicazioni)*
ART. 29-terdecies *(Scambio di informazioni)*
ART. 29-quattuordecies *(Sanzioni)*

TITOLO IV

VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

ART. 30 *(Impatti ambientali interregionali)*
ART. 31 *(Attribuzione competenze)*
ART. 32 *(Consultazioni transfrontaliere)*
ART. 32-bis *(Effetti transfrontalieri)*

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 *(Oneri istruttori)*
ART. 34 *(Norme tecniche, organizzative e integrative)*
ART. 35 *(Disposizioni transitorie e finali)*
ART. 36 *(Abrogazioni e modifiche)*
ART. 37 *(Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva)*
ART. 38 *(Fase preliminare e verifica preventiva)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 39 *(Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri)*
ART. 40 *(Effetti del giudizio di compatibilità ambientale)*
ART. 41 *(Controlli successivi)*
ART. 42 *(Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale)*
ART. 43 *(Procedure di via in sede regionale o provinciale)*
ART. 44 *(Termini del procedimento)*
ART. 45 *(Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi)*
ART. 46 *(Procedure semplificate ed esoneri)*
ART. 47 *(Obblighi di informazione)*
ART. 48 *(Abrogazioni)*
ART. 49 *(Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali)*
ART. 50 *(Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)*
ART. 51 *(Regolamenti e norme tecniche integrative - autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese)*
ART. 52 *(Entrata in vigore)*

PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 53 *(Finalità)*
ART. 54 *(Definizioni)*
ART. 55 *(Attività conoscitiva)*
ART. 56 *(Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)*

CAPO II

COMPETENZE

ART. 57 *(Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo)*
ART. 58 *(Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*
ART. 59 *(Competenze della conferenza Stato-regioni)*
ART. 60 *(Competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA)*
ART. 61 *(Competenze delle regioni)*
ART. 62 *(Competenze degli enti locali e di altri soggetti)*
ART. 63 *(Autorità di bacino distrettuale)*

TITOLO II

I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI

CAPO I

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

I DISTRETTI IDROGRAFICI

ART. 64 *(Distretti idrografici)*

CAPO II

GLI STRUMENTI

ART. 65 *(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale)*
ART. 66 *(Adozione ed approvazione dei piani di bacino)*
ART. 67 *(I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio)*
ART. 68 *(Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)*
Art. 68-bis *(Contratti di fiume)*

CAPO III

GLI INTERVENTI

ART. 69 *(Programmi di intervento)*
ART. 70 *(Adozione dei programmi)*
ART. 71 *(Attuazione degli interventi)*
ART. 72 *(Finanziamento)*
Art. 72-bis *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)*

SEZIONE II

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART. 73 *(Finalità)*
ART. 74 *(Definizioni)*
ART. 75 *(Competenze)*

TITOLO II

OBIETTIVI DI QUALITÀ

CAPO I

OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA DESTINAZIONE

ART. 76 *(Disposizioni generali)*
ART. 77 *(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)*
ART. 78 *(Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)*
ART. 78-bis *(Zone di mescolamento)*
ART. 78-ter *(Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite)*
ART. 78-quater *(Inquinamento transfrontaliero)*
ART. 78-quinquies *(Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee)*
ART. 78-sexies *(Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi)*
ART. 78-septies *(Calcolo dei valori medi)*
ART. 78-octies *(Garanzia e controllo di qualità)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 78-nonies *(Aggiornamento dei piani di gestione)*
ART. 78-decies *(Disposizioni specifiche per alcune sostanze)*
ART. 78-undecies *(Elenco di controllo)*
ART. 79 *(Obiettivo di qualità per specifica destinazione)*

CAPO II

ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE

ART. 80 *(Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)*
ART. 81 *(Deroghe)*
ART. 82 *(Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)*
ART. 83 *(Acque di balneazione)*
ART. 84 *(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)*
ART. 85 *(Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)*
ART. 86 *(Deroghe)*
ART. 87 *(Acque destinate alla vita dei molluschi)*
ART. 88 *(Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)*
ART. 89 *(Deroghe)*
ART. 90 *(Norme sanitarie)*

TITOLO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I

AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO

ART. 91 *(Aree sensibili)*
ART. 92 *(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)*
ART. 93 *(Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione)*
ART. 94 *(Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)*

CAPO II

TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO

ART. 95 *(Pianificazione del bilancio idrico)*
ART. 96 *(Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)*
ART. 97 *(Acque minerali naturali e di sorgenti)*
ART. 98 *(Risparmio idrico)*
ART. 99 *(Riutilizzo dell'acqua)*

CAPO III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 100 *(Reti fognarie)*
ART. 101 *(Criteri generali della disciplina degli scarichi)*
ART. 102 *(Scarichi di acque termali)*
ART. 103 *(Scarichi sul suolo)*
ART. 104 *(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)*
ART. 105 *(Scarichi in acque superficiali)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 106 *(Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)*
ART. 107 *(Scarichi in reti fognarie)*
ART. 108 *(Scarichi di sostanze pericolose)*

CAPO IV

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI

ART. 109 *(Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)*
ART. 110 *(Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)*
ART. 111 *(Impianti di acquacoltura e piscicoltura)*
ART. 112 *(Utilizzazione agronomica)*
ART. 113 *(Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)*
ART. 114 *(Dighe)*
ART. 115 *(Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)*
ART. 116 *(Programmi di misure)*

TITOLO IV

STRUMENTI DI TUTELA

CAPO I

PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

ART. 117 *(Piani di gestione e registro delle aree protette)*
ART. 118 *(Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica)*
ART. 119 *(Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)*
ART. 120 *(Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)*
ART. 121 *(Piani di tutela delle acque)*
ART. 122 *(Informzione e consultazione pubblica)*
ART. 123 *(Trasmissione delle informazioni e delle relazioni)*

CAPO II

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

ART. 124 *(Criteri generali)*
ART. 125 *(Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)*
ART. 126 *(Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)*
ART. 127 *(Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)*

CAPO III

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART. 128 *(Soggetti tenuti al controllo)*
ART. 129 *(Accessi ed ispezioni)*
ART. 130 *(Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)*
ART. 131 *(Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)*
ART. 132 *(Interventi sostitutivi)*

TITOLO V

SANZIONI

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 133 *(Sanzioni amministrative)*
ART. 134 *(Sanzioni in materia di aree di salvaguardia)*
ART. 135 *(Competenza e giurisdizione)*
ART. 136 *(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

CAPO II

SANZIONI PENALI

ART. 137 *(Sanzioni penali)*
ART. 138 *(Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura)*
ART. 139 *(Obblighi del condannato)*
ART. 140 *(Circostanza attenuante)*

SEZIONE III

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART. 141 *(Ambito di applicazione)*
ART. 142 *(Competenze)*
ART. 143 *(Proprietà delle infrastrutture)*
ART. 144 *(Tutela e uso delle risorse idriche)*
ART. 145 *(Equilibrio del bilancio idrico)*
ART. 146 *(Risparmio idrico)*

TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ART. 147 *(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)*
ART. 148 *(Autorità d'ambito territoriale ottimale)*
ART. 149 *(Piano d'ambito)*
ART. 149-bis *(Affidamento del servizio)*
ART. 150 *(Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)*
ART. 151 *(Rapporti tra enti di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato)*
ART. 152 *(Poteri di controllo e sostitutivi)*
ART. 153 *(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)*
ART. 154 *(Tariffa del servizio idrico integrato)*
ART. 155 *(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)*
ART. 156 *(Riscossione della tariffa)*
ART. 157 *(Opere di adeguamento del servizio idrico)*
ART. 158 *(Opere e interventi per il trasferimento di acqua)*
ART. 158-bis *(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)*

TITOLO III

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE

ART. 159 *(Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 160 *(Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza)*
ART. 161 *Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche*
ART. 162 *(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)*
ART. 163 *(Gestione delle aree di salvaguardia)*
ART. 164 *(Disciplina delle acque nelle aree protette)*
ART. 165 *(Controlli)*

TITOLO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 166 *(Usi delle acque irrigue e di bonifica)*
ART. 167 *(Usi agricoli delle acque)*
ART. 168 *(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)*
ART. 169 *(Piani, studi e ricerche)*

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 170 *(Norme transitorie)*
ART. 171 *(Canoni per le utenze di acqua pubblica)*
ART. 172 *(Gestioni esistenti)*
ART. 173 *(Personale)*
ART. 174 *(Disposizioni di attuazione e di esecuzione)*
ART. 175 *(Abrogazione di norme)*
ART. 176 *(Norma finale)*

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 177 *(Campo di applicazione e finalità)*
ART. 178 *(Principi)*
ART. 178-bis *(Responsabilità estesa del produttore)*
ART. 179 *(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)*
ART. 180 *(Prevenzione della produzione di rifiuti)*
ART. 180-bis *(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)*
ART. 181 *(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)*
ART. 181-bis *(Materie, sostanze e prodotti secondari)*
ART. 182 *(Smaltimento dei rifiuti)*
ART. 182-bis *(Principi di autosufficienza e prossimità)*
ART. 182-ter *(Rifiuti organici)*
ART. 183 *(Definizioni)*
ART. 184 *(Classificazione)*
ART. 184-bis *(Sottoprodotto)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 184-ter *(Cessazione della qualifica di rifiuto)*
ART. 184-quater *(Utilizzo dei materiali di dragaggio)*
ART. 185 *(Esclusioni dall'ambito di applicazione)*
ART. 186 *(Terre e rocce da scavo)*
ART. 187 *(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)*
ART. 188 *(Responsabilità della gestione dei rifiuti)*
ART. 188-bis *(Controllo della tracciabilità dei rifiuti)*
ART. 188-ter *(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))*
ART. 189 *(Catasto dei rifiuti)*
ART. 190 *(Registri di carico e scarico)*
ART. 191 *(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)*
ART. 192 *(Divieto di abbandono)*
ART. 193 *(Trasporto dei rifiuti)*
ART. 194 *(Spedizioni transfrontaliere)*

CAPO II

COMPETENZE

ART. 195 *(Competenze dello Stato)*
ART. 196 *(Competenze delle regioni)*
ART. 197 *(Competenze delle province)*
ART. 198 *(Competenze dei comuni)*

CAPO III

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

ART. 199 *(Piani regionali)*
ART. 200 *(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)*
ART. 201 *(Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)*
ART. 202 *(Affidamento del servizio)*
ART. 203 *(Schema tipo di contratto di servizio)*
ART. 204 *(Gestioni esistenti)*
ART. 205 *(Misure per incrementare la raccolta differenziata)*
ART. 206 *(Accordi, contratti di programma, incentivi)*
ART. 206-bis *(Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti)*
Art. 206-ter *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)*
Art. 206-quater *(Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)*
Art. 206-quinquies *(Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)*
Art. 206-sexies *(Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche)*
ART. 207 *(Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti)*

CAPO IV

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

ART. 208 *(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*
ART. 209 *(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)*
ART. 210 *(Autorizzazioni in ipotesi particolari)*
ART. 211 *(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)*
ART. 212 *(Albo nazionale gestori ambientali)*
ART. 213 *(Autorizzazioni integrate ambientali)*

CAPO V

PROCEDURE SEMPLIFICATE

ART. 214 *(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)*
ART. 214-bis *(Sgombero della neve)*
ART. 215 *(Autosmaltimento)*
ART. 216 *(Operazioni di recupero)*
ART. 216-bis *(Oli usati)*
ART. 216-ter *(Comunicazioni alla Commissione europea)*

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 217 *(Ambito di applicazione)*
ART. 218 *(Definizioni)*
ART. 219 *(Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)*
Art. 219-bis *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*
ART. 220 *(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)*
ART. 221 *(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)*
ART. 222 *(Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)*
ART. 223 *(Consorzi)*
ART. 224 *(Consorzio nazionale imballaggi)*
ART. 225 *(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)*
ART. 226 *(Divieti)*

TITOLO III

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 227 *(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)*
ART. 228 *(Pneumatici fuori uso)*
ART. 229 *(Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q)*
ART. 230 *(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)*
ART. 231 *(Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)*
ART. 232 *(Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)*
Art. 232-bis *(Rifiuti di prodotti da fumo)*
Art. 232-ter *(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)*
ART. 233 *(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)*
ART. 234 *(Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 235 *(Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi)*
ART. 236 *(Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati)*
ART. 237 *(Criteri direttivi dei sistemi di gestione)*

TITOLO III-bis

INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 237-bis *Finalità e oggetto*
ART. 237-ter *Definizioni*
ART. 237-quater *Ambito di applicazione ed esclusioni*
ART. 237-quinquies *Domanda di autorizzazione*
ART. 237-sexies *Contenuto dell'autorizzazione*
ART. 237-septies *Consegna e ricezione dei rifiuti*
ART. 237-octies *Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento*
ART. 237-novies *Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività*
ART. 237-decies *Coincenerimento di olii usati*
ART. 237-undecies *Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE*
ART. 237-duodecies *Emissione in atmosfera*
ART. 237-terdecies *Scarico di acque reflue*
ART. 237-quattuordecies *Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento*
ART. 237-quinquiesdecies *Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici*
ART. 237-sexiesdecies *Residui*
ART. 237-septiesdecies *Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione*
ART. 237-octiesdecies *Condizioni anomale di funzionamento*
ART. 237-noviesdecies *Incidenti o inconvenienti*
ART. 237-vicies *Accessi ed ispezioni*
ART. 237-unvicies *Spese*
ART. 237-duovicies *Disposizioni transitorie e finali*

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 238 *(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)*

TITOLO V

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

ART. 239 *(Principi e campo di applicazione)*
ART. 240 *(Definizioni)*
ART. 241 *(Regolamento aree agricole)*
ART. 241-bis *Aree Militari*
ART. 242 *(Procedure operative ed amministrative)*
ART. 242-bis *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica)*
ART. 243 *(Gestione delle acque sotterranee emunte)*
ART. 244 *(Ordinanze)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 245 *(Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)*
ART. 246 *(Accordi di programma)*
ART. 247 *(Siti soggetti a sequestro)*
ART. 248 *(Controlli)*
ART. 249 *(Aree contaminate di ridotte dimensioni)*
ART. 250 *(Bonifica da parte dell'amministrazione)*
ART. 251 *(Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)*
ART. 252 *(Siti di interesse nazionale)*
ART. 252-bis *Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*
ART. 253 *(Oneri reali e privilegi speciali)*

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

SANZIONI

ART. 254 *(Norme speciali)*
ART. 255 *(Abbandono di rifiuti)*
ART. 256 *(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)*
ART. 256-bis *(Combustione illecita di rifiuti)*
ART. 257 *(Bonifica dei siti)*
ART. 258 *(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)*
ART. 259 *(Traffico illecito di rifiuti)*
ART. 260 *(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)*
ART. 260-bis *(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)*
ART. 260-ter *(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)*
ART. 261 *(Imballaggi)*
ART. 261-bis *(Sanzioni)*
ART. 262 *(Competenza e giurisdizione)*
ART. 263 *(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 264 *(Abrogazione di norme)*
ART. 264-bis *(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010)*
ART. 264-ter *(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)*
ART. 264-quater *(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)*
ART. 265 *(Disposizioni transitorie)*
ART. 266 *(Disposizioni finali)*

PARTE QUINTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TITOLO I

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 267 *(Campo di applicazione)*
ART. 268 *(Definizioni)*
ART. 269 *(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti)*
ART. 270 *(Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni)*
ART. 271 *(Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività)*
ART. 272 *(Impianti e attività in deroga)*
ART. 273 *(Grandi impianti di combustione)*
ART. 274 *Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione*
ART. 275 *(Emissioni di COV)*
ART. 276 *(Controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione)*
ART. 277 *(Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina)*
ART. 278 *(Poteri di ordinanza)*
ART. 279 *(Sanzioni)*
ART. 280 *(Abrogazioni)*
ART. 281 *(Disposizioni transitorie e finali)*

TITOLO II

IMPIANTI TERMICI CIVILI

ART. 282 *(Campo di applicazione)*
ART. 283 *(Definizioni)*
ART. 284 *(Installazione o modifica)*
ART. 285 *(Caratteristiche tecniche)*
ART. 286 *(Valori limite di emissione)*
ART. 287 *(Abilitazione alla conduzione)*
ART. 288 *(Controlli e sanzioni)*
ART. 289 *(Abrogazioni)*
ART. 290 *(Disposizioni transitorie e finali)*

TITOLO III

COMBUSTIBILI

ART. 291 *(Campo di applicazione)*
ART. 292 *(Definizioni)*
ART. 293 *(Combustibili consentiti)*
ART. 294 *(Prescrizioni per il rendimento di combustione)*
ART. 295 *(Combustibili per uso marittimo)*
ART. 296 *(Controlli e sanzioni)*
ART. 297 *(Abrogazioni)*
ART. 298 *(Disposizioni transitorie e finali)*

PARTE QUINTA-BIS

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI

TITOLO I

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO E SOLFATI DI CALCIO

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 298-bis *(Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio)*

PARTE SESTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 298-bis *Principi generali*
ART. 299 *(Competenze ministeriali)*
ART. 300 *(Danno ambientale)*
ART. 301 *(Attuazione del principio di precauzione)*
ART. 302 *(Definizioni)*
ART. 303 *(Esclusioni)*

TITOLO II

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART. 304 *(Azione di prevenzione)*
ART. 305 *(Ripristino ambientale)*
ART. 306 *(Determinazione delle misure per il ripristino ambientale)*
Art. 306-bis *(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)*
ART. 307 *(Notificazione delle misure preventive e di ripristino)*
ART. 308 *(Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)*
ART. 309 *(Richiesta di intervento statale)*
ART. 310 *(Ricorsi)*

TITOLO III

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ART. 311 *(Azione risarcitoria in forma specifica)*
ART. 312 *(Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)*
ART. 313 *(Ordinanza)*
ART. 314 *(Contenuto dell'ordinanza)*
ART. 315 *(Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)*
ART. 316 *(Ricorso avverso l'ordinanza)*
ART. 317 *(Riscossione dei crediti e fondo di rotazione)*
ART. 318 *(Norme transitorie e finali)*

PARTE SESTA-BIS.

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale

Art. 318-bis *(Ambito di applicazione)*
Art. 318-ter *(Prescrizioni)*
Art. 318-quater *(Verifica dell'adempimento)*
Art. 318-quinquies *(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)*
Art. 318-sexies *(Sospensione del procedimento penale)*
Art. 318-septies *(Estinzione del reato)*
Art. 318-octies *(Norme di coordinamento e transitorie)*

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Allegati alla Parte Seconda - Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12

Allegati alla Parte Seconda - Allegato II - Progetti di competenza statale

Allegati alla parte seconda - Allegato II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

Allegati alla Parte Seconda - Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Allegati alla Parte Seconda - Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Allegati alla parte seconda - Allegato IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19

Allegati alla Parte Seconda - Allegato V - Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19

Allegati alla Parte Seconda - Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13

Allegati alla Parte Seconda - Allegato VII - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22

Allegati alla Parte Seconda - Allegato VIII

Allegati alla Parte Seconda - Allegato IX - Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale

Allegati alla Parte Seconda - Allegato X - Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione

Allegati alla Parte Seconda - Allegato XI - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

Allegati alla Parte Seconda - Allegato XII - Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale

Allegati alla Parte Seconda - Allegato XII-bis - Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis

Allegati alla Parte Terza - Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale

Allegati alla Parte Terza - Allegato 2 - Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale

Allegati alla Parte Terza - Allegato 3 - Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

Allegati alla Parte Terza - Allegato 4 - Contenuti dei piani

Allegati alla Parte Terza - Allegato 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici

Allegati alla Parte Terza - Allegato 6 - Criteri per la individuazione delle aree sensibili

Allegati alla Parte Terza - Allegato 7 - Parte A. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - Parte B. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

Allegati alla Parte Terza - Allegato 8 - Elenco indicativo dei principali inquinanti

Allegati alla Parte Terza - Allegato 9 - Aree protette

Allegati alla Parte Terza - Allegato 10 - Analisi economica

Allegati alla Parte Terza - Allegato 11 - Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi

Allegati alla Parte Quarta - Allegato A

Allegati alla Parte Quarta - Allegato B - Operazioni di smaltimento

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Allegati alla Parte Quarta - Allegato C - Operazioni di recupero
Allegati alla Parte Quarta - Allegato D - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Allegati alla Parte Quarta - Allegato E
Allegati alla Parte Quarta - Allegato F
Allegati alla Parte Quarta - Allegato G
Allegati alla Parte Quarta - Allegato H
Allegati alla Parte Quarta - Allegato I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Allegati alla Parte Quarta - Allegato L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Allegati alla Parte Quarta - Allegato L-bis
Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta
Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta
Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta
Allegati al Titolo V della parte Quarta - Allegato 1 - Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica
Allegati al Titolo V della parte Quarta - Allegato 2 - Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati
Allegati al Titolo V della parte Quarta - Allegato 3 - Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili
Allegati al Titolo V della parte Quarta - Allegato 4 - Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate
Allegati al Titolo V della parte Quarta - Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
Allegati alla Parte Quinta - Allegato I - Valori di emissione e prescrizioni
Allegati alla Parte Quinta - Allegato II - Grandi impianti di combustione
Allegati alla Parte Quinta - Allegato III - Emissioni di composti organici volatili
Allegati alla Parte Quinta - Allegato IV - Impianti e attività in deroga
Allegati alla Parte Quinta - Allegato V - Polveri e sostanze organiche liquide
Allegati alla Parte Quinta - Allegato VI - Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
Allegati alla Parte Quinta - Allegato VII - Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
Allegati alla Parte Quinta - Allegato VIII - Impianti di distribuzione di benzina
Allegati alla Parte Quinta - Allegato IX - Impianti termici civili
Allegati alla Parte Quinta - Allegato X - Disciplina dei combustibili
Allegati alla Parte Quinta-bis - Allegato I - Attività che producono biossido di titanio
Allegati alla Parte Sesta - Allegato 1
Allegati alla Parte Sesta - Allegato 2
Allegati alla Parte Sesta - Allegato 3
Allegati alla Parte Sesta - Allegato 4
Allegati alla Parte Sesta - Allegato 5

TITOLO V

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

ART. 239 (Principi e campo di applicazione) (1090)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga».

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

(1090) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 239 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 239 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

ART. 240 (Definizioni) (1092)
In vigore dal 25 marzo 2012

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; (1091)

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

(1091) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 4, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 28* .

(1092) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione.

ART. 241 (Regolamento aree agricole) (1093) (1095)
In vigore dal 26 agosto 2010

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (1094)

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(1093) La Corte Costituzionale, con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all' *art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997* .

(1094) A norma dell' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(1095) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 241 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 241 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

ART. 241-bis Aree Militari (1096)
In vigore dal 21 agosto 2014

1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte TV, Titolo V del presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.

(1096) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 5, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

ART. 242 (Procedure operative ed amministrative) (1101) (1102)
In vigore dal 12 novembre 2014

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all' *articolo 304,* comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell' *Allegato 1 alla parte quarta* del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. (1097)

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. (1099)

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. (1098)

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. (1100) (1103)

(1097) Comma così modificato dall'art. 2, comma 43-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(1098) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* .

(1099) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* , dall' *art. 24, comma 1, lett. f-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, dall' *art. 34, comma 7-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .

(1100) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 3-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

(1101) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 242, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 242 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 242 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 5 e 7, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(1102) In deroga alle procedure previste dal presente articolo vedi l' *art. 2, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2008, n. 210* .
(1103) Vedi, anche, il *D.M. 12 febbraio 2015, n. 31* .

ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) (1104) (1105)
In vigore dal 12 novembre 2014
1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1106)

1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda. (1107)

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(1104) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

(1105) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 13, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

(1106) Comma così modificato dall' *art. 34, comma 10-bis, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .

(1107) Comma inserito dall' *art. 34, comma 10-bis, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .

ART. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte) (1108)
In vigore dal 21 agosto 2013

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall' *articolo 242* , o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell' *articolo 104* , ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all' *articolo 242* deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

(1108) Articolo così sostituito dall' *art. 41, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

ART. 244 (Ordinanze) (1109)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'a *rticolo 253* .

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall' *articolo 250* .

(1109) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 244, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 244 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 244 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

ART. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) (1110)
In vigore dal 29 aprile 2006
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all' *articolo 242* , il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all' *articolo 242* . La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

(1110) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 245, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 245 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 245 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

ART. 246 (Accordi di programma) (1112)
In vigore dal 26 agosto 2010
1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all' *articolo 242* , con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all' *articolo 242* , con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all' *articolo 242* , con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. (1111)

(1111) A norma dell' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(1112) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240, 242, 246 e 252 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 246 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 246 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali.

ART. 247 (Siti soggetti a sequestro) (1113)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

(1113) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 247 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 247 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

ART. 248 (Controlli) (1114)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell' *articolo 242* , comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all' *articolo 242* , comma 7.

(1114) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 248, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 248 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 248 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

ART. 249 (Aree contaminate di ridotte dimensioni) (1115) (1116)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(1115) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 249 sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 249 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 249 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
(1116) Vedi, anche, il *D.M. 12 febbraio 2015, n. 31* .

ART. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) (1117)
In vigore dal 29 aprile 2006
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all' *articolo 242* sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

(1117) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 250 sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

ART. 251 (Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare) (1119)
In vigore dal 26 agosto 2010
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere: (1118)

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell' *articolo 242* .
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA). (1118)

(1118) A norma dell' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».
(1119) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 251 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 251 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 252 (Siti di interesse nazionale) (1126) (1127)
In vigore dal 11 agosto 2012
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (1121)

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* ;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. (1123)
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. (1124)

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica di cui all' *articolo 242* dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. (1122) (1129)

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. (1120)

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all' *articolo 242* , comma 7. (1121)

9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto) (1125). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione della predetta area. (1121) (1128)

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(1120) A norma dell' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(1121) A norma dell' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(1122) Comma così modificato dall' *art. 57, comma 15-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , come inserito dall' *art. 36, comma 4, D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* .

(1123) Lettera aggiunta dall' *art. 36-bis, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* .

(1124) Comma inserito dall' *art. 36-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* .

(1125) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.M. 11 gennaio 2013* , il presente sito non è più compreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

(1126) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 252 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 252 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 252 sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

(1127) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 5-bis, comma 6, L. 28 gennaio 1994, n. 84* , aggiunto dall' *art. 48, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* .

(1128) Con *D.M. 11 agosto 2006* si è provveduto alla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Le Strillaie-Grosseto.

(1129) Per i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, vedi il regolamento adottato con *D.M. 12 febbraio 2015, n. 31* .

ART. 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (1130) (1131)
In vigore dal 5 gennaio 2015

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. (1132)

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;

f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;

g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;

i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.

7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(1130) Articolo inserito dall'art. 2, comma 43-ter, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 4, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9* .

(1131) Vedi, anche, l' *art. 4, commi da 2 a 10, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9* .

(1132) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 11, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 marzo 2015, n. 20* .

ART. 253 (Oneri reali e privilegi speciali) (1133)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell' *articolo 250* . L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241* , le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

(1133) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 253 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 253 sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI

ART. 254 (Norme speciali)
In vigore dal 29 aprile 2006

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

ART. 255 (Abbandono di rifiuti)

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

In vigore dal 2 febbraio 2016
1. Fatto salvo quanto disposto dall' *articolo 252* , comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 192* , commi 1 e 2, *226* , comma 2, e *231* , commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (1134)

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (1135) (1136)

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all' *articolo 231* , comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all' *articolo 192* , comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all' *articolo 187* , comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all' *articolo 192* , comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all' *articolo 187* , comma 3.

(1134) Comma così modificato dall' *art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .
(1135) Comma inserito dall' *art. 40, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 221* .
(1136) Vedi, anche, il *D.M. 15 febbraio 2017* .

ART. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
In vigore dal 11 aprile 2014
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli *articoli 208* , *209* , *210* , *211* , *212* , *214* , *215* e *216* è punito: (1138)

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; (1137)
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (1137)
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all' *articolo 192* , commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (1139) (1137)

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all' *articolo 187* , effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). (1137)

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 227* , comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (1137)

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli *articoli 231* , commi 7, 8 e 9, *233* , commi 12 e 13, e *234* , comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli *articoli 233* , *234* , *235* e *236* che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all' *articolo 234* , comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo *articolo 234* .

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli *articoli 233* , *234* , *235* e *236* .

(1137) Vedi, anche, l' *art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231* , aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .
(1138) Alinea così modificato dall' *art. 11, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* .
(1139) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* .

ART. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) (1140) (1141)
In vigore dal 21 agosto 2014

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della l *egge 24 febbraio 1992, n. 225* .

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 - *bis*, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. (1142)

(1140) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136* , convertito, con modificazioni, dalla *L. febbraio 2014, n. 6* .
(1141) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 6-bis dall' *art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 agosto 2014, n. 116*).
(1142) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 8, lett. b-sexies), D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ART. 257 (Bonifica dei siti)
In vigore dal 29 maggio 2015
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli *articoli 242* e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all' *articolo 242* , il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. (1143) (1145)

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (1145)

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. (1144)

(1143) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68* , a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015* .
(1144) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 2, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68* , a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015* .
(1145) Vedi, anche, l' *art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231* , aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

ART. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. I soggetti di cui all' *articolo 190* , comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' *articolo 188-bis* , comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. (1147)

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all' *articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29* , e all' *articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009* , pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (1147)

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. (1148)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' *articolo 212* , comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' *articolo 188-bis* , comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all' *articolo 193* ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (1149) (1151)

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all' *articolo 190* , comma 1, o del formulario di cui all' *articolo 193* da parte dei soggetti obbligati. (1146)

5-bis. I soggetti di cui all' *articolo 220* , comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70* , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (1150)

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all' *articolo 189* , comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70* , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. (1150)

(1146) Comma modificato dall'art. 2, comma 42, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 35, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .
(1147) Comma così sostituito dall' *art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .
(1148) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .
(1149) Comma così sostituito dall' *art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .
(1150) Comma aggiunto dall' *art. 35, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .
(1151) Vedi, anche, l' *art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231* , aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

ART. 259 (Traffico illecito di rifiuti)
In vigore dal 29 aprile 2006
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (1152)

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli *articoli 256* e *258* , comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

(1152) Vedi, anche, l' *art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231* , aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

ART. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (1155)
In vigore dal 29 maggio 2015
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. (1154)

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (1154)

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. (1153)

(1153) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 3, L. 22 maggio 2015, n. 68* , a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015* .
(1154) Vedi, anche, l' *art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231* , aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .
(1155) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.). Vedi, anche, l' *art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306* , convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356* .

ART. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (1158) (1156) (1159)
In vigore dal 17 settembre 2011
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' *articolo 188-bis* , comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (1160)

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' *articolo 188-bis* , comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (1160)

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (1161)

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. (1162)

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. (1161)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (1163)

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (1161)

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (1163)

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (1162)

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (1157)

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (1157)

(1156) Il presente articolo era stato abrogato dall' *art. 6, comma 2, lett. d), D.L. 13 agosto 2011, n. 138* ; successivamente, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 14 settembre 2011, n. 148*).

(1157) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

(1158) Articolo inserito dall' *art. 36, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .

(1159) Sull'applicabilità delle sanzioni relative al SISTRI, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* .

(1160) Per la riduzione delle sanzioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* , come modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21* , e dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* .

(1161) Per la riduzione delle sanzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 39, comma 2-quater, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* , aggiunto dall' *art. 4, comma 2, lettera b), D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* . Vedi, anche l' *art. 11, comma 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* .

(1162) Per la riduzione delle sanzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 39, comma 2-quater, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* , aggiunto dall' *art. 4, comma 2, lettera b), D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

(1163) Vedi, anche, l' *art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231* , aggiunto dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

ART. 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) (1164) (1166)
In vigore dal 16 agosto 2011

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell' *articolo 260-bis* , consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all' *articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689* , o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. (1165)

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 213* , *214* , *214-bis* e *224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* , e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell' *articolo 256* .

(1164) Articolo inserito dall' *art. 36, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* .

(1165) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 3, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121* .

(1166) Sull'applicabilità delle sanzioni relative al SISTRI, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* .

ART. 261 (Imballaggi)
In vigore dal 25 agosto 2016
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. (1167)

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all' *articolo 221* , comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all' *articolo 223* , né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell' *articolo 221* , comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all' *articolo 221* , comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all' *articolo 226* , commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all' *articolo 219* , comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all' *articolo 226* , comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

(1167) Comma modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 11, comma 3, L. 28 luglio 2016, n. 154* .

ART. 261-bis (Sanzioni) (1168)
In vigore dal 11 aprile 2014
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.

10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.

11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

(1168) Articolo inserito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* .

ART. 262 (Competenza e giurisdizione)
In vigore dal 6 ottobre 2011

1. Fatte salve le altre disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall' *articolo 261* , comma 3, in relazione al divieto di cui all' *articolo 226* , comma 1, per le quali è competente il comune.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall' *articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689* . (1169)

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

(1169) Comma così modificato dall' *art. 34, comma 4, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

ART. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
In vigore dal 2 febbraio 2016

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' *articolo 261* , comma 3, in relazione al divieto di cui all' *articolo 226* , comma 1, che sono devoluti ai comuni.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. (1170)

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. (1171) (1172)

(1170) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* .
(1171) Comma aggiunto dall' *art. 40, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221* .
(1172) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 febbraio 2017* .

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati